

REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

Ufficio di presidenza
X legislatura

Deliberazione 15 gennaio 2019, n. 2

Oggetto: Bilancio gestionale esercizio finanziario 2019

<i>Sono presenti</i>	EUGENIO GIANI	Presidente del Consiglio regionale
	LUCIA DE ROBERTIS	Vicepresidenti
	MARCO STELLA	
	MARCO CASUCCI	Consigliere segretario
<i>E' assente</i>	ANTONIO MAZZEO	Consigliere segretario

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè

Allegati N. 3

Note:

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
- l'articolo 11 del regolamento interno 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- gli articoli 10 e 11 del regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità - RIAC);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Vista la l.r. 4/2008, che prevede al titolo II l'autonomia di bilancio e contabile e in particolare l'articolo 6, comma 1, il quale stabilisce che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto";

Visti:

- gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) inerenti la disciplina dei bilanci di previsione finanziari e dei relativi schemi;
- l'articolo 67, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011 in virtù del quale "le Regioni, sulla base delle norme dei rispettivi statuti, assicurano l'autonomia contabile del Consiglio regionale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e dai principi contabili stabiliti dal presente decreto riguardanti gli organismi strumentali";
- gli articoli 47, comma 2, e 67, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011 in virtù del quale nell'ambito dell'autonomia contabile riconosciuta dai rispettivi Statuti, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto suddetto;
- la deliberazione del Consiglio regionale 4 dicembre 2018, n. 105, relativa all'approvazione del "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2019-2020-2021";
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 dicembre 2018, n. 135, relativa all'approvazione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio del Consiglio per il triennio 2019-2020-2021";
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 15 gennaio 2019, n. 1 relativa all'approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021";

Preso atto che, in base a quanto stabilito dai sopra richiamati articoli 10 ed 11 del r. int. 28/2017 e ai sensi dell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011, con il bilancio finanziario gestionale si provvede a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione in maniera tale che gli stessi siano raccordati almeno al quarto livello del piano dei conti, di cui all'articolo 4 dello stesso d.lgs.118/2011;

Ritenuto pertanto di procedere all'adozione del bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2019, di cui all'allegato A) alla presente deliberazione come sua parte integrante e sostanziale, al fine di:

- definire gli obiettivi gestionali collegati a risorse finanziarie di ciascuna articolazione organizzativa di livello dirigenziale;
- individuare le attività per ulteriori centri di responsabilità a livello di posizione organizzativa e/o di responsabile del procedimento;
- declinare le risorse finanziarie, raccordandole almeno al IV livello di classificazione del piano dei conti;
- individuare un riferimento temporale per la realizzazione delle attività finanziate;

Ritenuto altresì di procedere all'assegnazione delle risorse finanziarie per le annualità 2020 e 2021 alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale del Segretariato generale come risultanti dall'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare l'articolo 6 il quale, al fine di ridurre i costi degli apparati amministrativi, prevede tagli, secondo percentuali prestabilite, di specifiche voci di spesa, prevedendo altresì al comma 20 che "Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica";

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 5 che prevede la riduzione delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture;

Richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 182/2011, n. 139/2012 e n. 43/2016, all'interno delle quali la Corte costituzionale ha precisato che le disposizioni contenute nell'articolo 6 del d.l. 78/2010 "devono essere complessivamente intese come disposizioni di principio" adottando il canone interpretativo secondo il quale l'articolo 6 del d.l. 78/2010 "vincola le Regioni solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire" affermando altresì che "Qualora le esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione [...] delle [...] voci di spesa contemplate nell'art. 6";

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), ed in particolare l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale la Giunta regionale concorre alla riduzione delle proprie spese di funzionamento sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l'anno 2009, determinando con proprio atto l'ammontare complessivo della riduzione relativo alle voci di spesa indicate dall'articolo 6 del d.l. 78/2010 e assicurando il rispetto di tale ammontare complessivo anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo 6 del d.l. 78/2010;

Ritenuto che il Consiglio regionale debba concorrere alla riduzione delle spese di funzionamento secondo il medesimo criterio previsto dall'articolo 1, comma 1, della l.r. 65/2010 per la Giunta regionale, determinando cioè con proprio atto l'ammontare complessivo della riduzione e assicurando il rispetto di tale ammontare complessivo anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dal medesimo articolo 6 del d.l. 78/2010;

Viste le precedenti deliberazioni dell'Ufficio di presidenza 14 giugno 2018, n. 71 (6^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e conseguente variazione al bilancio gestionale. Rideterminazione dei limiti di spesa di cui all'art. 6 del d.l. 78 del 31/05/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30/07/2010), e 17 ottobre 2018, n. 114 (11^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2018-2019-2020 e conseguente variazione al bilancio gestionale. Rideterminazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 6 del d.l. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010), con le quali è stata operata una rideterminazione dei suddetti limiti di spesa, nel rispetto del limite complessivo;

Ritenuto di rideterminare i limiti di spesa relativi alle singole voci “spese per studi ed incarichi di consulenza” (articolo 6, comma 7, l. 122/2010) e “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza” (articolo 6, comma 8, l. 122/2010) nel rispetto del limite complessivo di spesa previsto e tenuto conto del perseguimento delle finalità istituzionali del Consiglio regionale, così come rappresentato nell'allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Stante le motivazioni espresse in narrativa;

A voti unanimi

delibera

1. di approvare il bilancio finanziario gestionale per l'annualità 2019 (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, procedendo alla contestuale assegnazione delle risorse finanziarie alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale del Segretariato generale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 ed 11 del Regolamento interno di amministrazione e contabilità n. 28 del 27 giugno 2017;
2. di assegnare le risorse finanziarie per le annualità 2020 e 2021 alle articolazioni organizzative di livello dirigenziale del Segretariato generale come risultanti dall'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di rideterminare i limiti di spesa relativi alle singole voci “spese per studi ed incarichi di consulenza” (articolo 6, comma 7, l. 122/2010) e “spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza” (articolo 6, comma 8, l. 122/2010) nel rispetto del limite complessivo di spesa previsto e tenuto conto del perseguimento delle finalità istituzionali del Consiglio regionale, così come rappresentato nell'allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 79, comma 7 del r. int. 28/2017, la propria deliberazione n.130 del 28 novembre 2018, concernente la programmazione contrattuale, acquista efficacia dalla data odierna.

Il presente atto, compresi gli allegati A), B) e C) soggetti a pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007, è pubblicato integralmente nella banca dati degli atti del Consiglio regionale (PBD).

IL PRESIDENTE
Eugenio Giani

IL SEGRETARIO
Silvia Fantappiè